

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

**che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive *Candida oleophila* di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio**

[notificata con il numero C(2010) 5662]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/457/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel luglio 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bionext sprl la richiesta di iscrizione della sostanza attiva *Candida oleophila* di ceppo O nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/380/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ioduro di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione <sup>(3)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva solfocianato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari

contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare in merito alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.

- (5) Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 5 febbraio 2008 (*Candida oleophila* di ceppo O) e 27 luglio 2007 (ioduro di potassio e solfocianato di potassio).
- (6) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (7) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l'esame dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull'eventuale inclusione delle sostanze *Candida oleophila* di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio nell'allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti *Candida oleophila* di ceppo O, ioduro di potassio o solfocianato di potassio fino al 31 agosto 2012.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 2.6.2007, pag. 78.

<sup>(3)</sup> GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.

*Articolo 2*

La presente decisione scade il 31 agosto 2012.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---